



*Comune
di Signa*
Provincia di Firenze

REGOLAMENTO DI TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 19/06/2006



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art.1

1. Il presente regolamento nel rispetto dei principi di efficienza efficacia ed economicità disciplina le fasi dell'assegnazione della onomastica stradale e della numerazione civica.

Art. 2

1. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni o integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza far luogo a delibere di adattamento.

Art. 3

1. Definizioni:

- **Toponomastica** = Studio scientifico dei nomi di luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso
- **Onomastica** = studio dei nomi di persona, o insieme di nomi propri di luogo, di una determinata area.



TITOLO II TOPONOMASTICA

Art. 4

1. E' compito dell'Ufficiale di anagrafe, su segnalazione degli Ufficio Opere Pubbliche in caso di costruzione di nuova strada o di modifiche di quelle esistenti, studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 1 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

Art. 5

1. L'onomastica stradale, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territoriali ben definite.

Art. 6

1. L'Ufficio Opere Pubbliche del Comune provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.

Art. 7

1. Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; le dimensioni di quelle a muro devono essere di almeno cm. 40 x cm. 30 (h), di quelle a bandiera su paline di almeno cm. 80 x cm 20 (h).

Art. 8

1. Si deve evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti ed alle attività ivi insediate, e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal R.D.L. 10.05.1923 N. 1158, e dalla legge 23.06.1927, n. 1188.



Art. 9

1. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione sulla targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Art. 10

1. Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo.

Art. 11

1. Non si può dare la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo e vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es. via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini).

Art. 12

1. Non si possono attribuire nomi di personaggi deceduti da meno di 10 anni, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati dalla commissione Prefettizia.



TITOLO III NUMERAZIONE CIVICA ED INTERNI

Art. 13

1. La numerazione civica e gli interni sono realizzati seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:
 - a) Nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati a destra, i dispari a sinistra;
 - b) Nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili pubblici) la numerazione è progressiva ed ha inizio alla sinistra di chi entra dall'accesso principale;
 - c) Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato perché non ne sono stati ancora costruiti dall'altro la numerazione deve essere solo dispari o pari a secondo dei casi; ove vi sia impossibilità permanente di costruirvene la numerazione potrà essere unica e progressiva;
 - d) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazza e simili, devono essere riservati numeri civici per i futuri accessi;
 - e) Per le rientranze di tratti viari o per corti pubbliche si procederà nella numerazione seguendo il senso di percorrenza della strada (il verso da sinistra verso destra per un osservatore che dia le spalle all'area di circolazione);
 - f) Fuori dei centri abitati è necessario lasciare disponibili alcuni numeri civici, in proporzione alla distanza dei fabbricati esistenti, al fine di consentire una successiva numerazione per gli edifici di futura nuova costruzione;
 - g) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri già consecutivamente numerati, la numerazione civica sarà assegnata facendo riferimento al numero civico che precede seguito da lettera alfabetica in ordine progressivo;
 - h) Nel caso in cui non sia possibile applicare la metodologia sopradescritta, in quanto non risultano disponibili numeri civici, sarà necessario procedere alla rinumerazione parziale o completa dell'area di circolazione;
 - i) I numeri civici esterni sono posti in alto a destra di ciascun ingresso sia principale che secondario, ad una altezza di mt 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancellazioni recinzioni e simili.
 - j) La numerazione interna di unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi ...) a cui non si possa accedere dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne, sarà costituita da numeri arabi la cui attribuzione seguirà il verso da sinistra verso



destra per chi entra dall'accesso principale. Se si accede dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto seguendo il verso da sinistra verso destra in ciascun pianerottolo. Terminati i piani superiori si procede alla numerazione dei seminterrati e degli interrati.

Art. 14

1. La targhetta del numero civico esterno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Mattonella in ceramica di forma ottagonale di cm. 20 x cm 13 (h) con fondo bianco e scritta blu (allegato n. 1);
 - La targhetta deve riportare in alto a sinistra lo stemma a destra il nome del Comune, in basso sotto il numero il nome della via o piazza;
 - I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro. Deve riportare il numero interno indicato e deve essere posto in alto a destra di ciascun accesso;
 - I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di apporre a proprie spese il numero interno.

Art. 15

1. Il costo della targhetta per il numero civico esterno è indicato dalla Giunta Comunale a seguito di espletamento di gara di fornitura ed è posto a carico del proprietario dell'immobile.
2. La fornitura e posa in opera del numero civico interno è interamente a carico del proprietario dell'immobile.
3. Qualora il proprietario non provveda nei modi indicati ai precedenti commi provvede direttamente il Comune addebitando il costo all'inadempiente.
4. Nel caso in cui la procedura di revisione della numerazione civica dipendano da motivazioni imposte dall'Amministrazione Comunale, le spese relative alle targhetture sono a carico del Comune.

Art. 16

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna deve essere richiesta secondo quanto dispone l'art. 43 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223 all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità da parte del proprietario o/e costruttore, della quale costituisce requisito di procedibilità; pertanto, la richiesta del numero civico è da ritenersi come parte integrante del procedimento amministrativo di



**Comune
di Signa**
Provincia di Firenze

edificabilità o comunque di modifica di immobili già edificati che a seguito di interventi edilizi vedono modificati anche gli accessi alle unità immobiliari. Alla domanda dovrà essere allegata una planimetria scala 1 a 2.000, con la fotocopia della pianta e la ricevuta del versamento dei diritti di sopralluogo stabiliti dal tariffario dell'Ufficio Urbanistica oltre al costo delle mattonelle e delle spese di messa in opera, qualora non vi provveda direttamente il proprietario o/e costruttore.

Art. 17

1. L'ufficiale di Anagrafe assegna il numero civico e lo comunica all'interessato.

Art. 18

1. Le spese per l'onomastica stradale sono a carico del Comune.



TITOLO IV SANZIONI E VIGILANZA

Art. 19

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 129,00 (art. 11 L. 24/12/1954 n. 1228) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione	Sanzione prevista
- Attribuzione abusiva di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 129 € 43
- Mancata richiesta di attribuzione di numero civico pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 75 € 25
- Mancata esposizione della targhetta pagamento in forma ridotta	Da € 25 a € 75 € 25
- Apposizione di targhetta non regolamentare pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 75 € 25
- Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative all'onomastica stradale o le targhette relative alla numerazione civica pagamento in misura ridotta	Da € 25 a € 129 € 43

E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.

2. Ai compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento sono tenuti, l'Ufficio Anagrafe e il Corpo di Polizia Municipale.
3. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81. Le sanzioni previste al comma 1 sono comminate dagli organi di Vigilanza sopraindicati.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

1. E' fatto obbligo ai proprietari delle abitazioni sui cui muri sono state poste le targhe dell'onomastica e della numerazione civica di averne la massima cura. E' altresì obbligo dei proprietari procedere alla sostituzione dei numeri civici quando questi risulteranno deteriorati.

Art. 21

E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di provvedere all'indicazione ed all'apposizione della numerazione interna (art. 10 ultimo comma legge 1228/54).

Art. 22

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta conoscenza con le direttive dell'ISTAT.